

LA CORTE

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dottor Diego Di Marco; udite le conclusioni prese dai procuratori delle parti; letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 24.1.2013 impugnò il provvedimento della Commissione territoriale che aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale, chiedendo il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria; il tribunale, sentito l'interessato, aveva pronunciato in accoglimento, ravvisando la ricorrenza dell'ipotesi prevista alla lettera c) dell'art. 14 d.lvo 19.11.2007 n. 251 nella situazione della Nigeria, paese di provenienza dello straniero.

Avverso la sentenza aveva proposto appello il Ministero lamentando la superficialità della valutazione di ricorrenza dell'ipotesi normativa, dolendosi altresì dell'omesso vaglio delle dichiarazioni dell'interessato; costituitosi quest'ultimo chiedendo il rigetto dell'appello qualora ammissibile, il giudice d'appello aveva pronunciato in accoglimento del gravame.

In accoglimento del ricorso proposto da avverso tale ultima sentenza, il S.C. ha cassato disponendo rinvio a questa Corte territoriale.

Riassunta da , la causa è pervenuta in decisione sulle conclusioni dalle parti rassegnate all'udienza del 19.4.2016.



MOTIVI DELLA DECISIONE

L'accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso, articolati in relazione all'omessa valutazione delle allegazioni del richiedente riguardo all'impossibilità di rivolgersi alle autorità di polizia in Nigeria per denunciare gli episodi di violenza ivi subiti, ed all'omesso esame della situazione in atto negli stati meridionali del paese in cui il medesimo aveva vissuto prima di allontanarsi, impone la premessa in fatto in ordine al complessivo assunto sostenuto da presso la Commissione ed integralmente richiamato davanti al tribunale: a causa della frequentazione della figlia del capo di una banda armata sarebbe stato dapprima minacciato e poi aggredito fisicamente, riportando lesioni da taglio, ma anziché denunciare la vicenda alla polizia, di cui non si fidava, aveva deciso di trasferirsi in Libia per non subire ulteriori atti di violenza. Il tribunale, esclusa la ricorrenza dei presupposti legittimanti il riconoscimento dello status di rifugiato, ha ravvisato quelli inerenti alla richiesta subordinata di qualificazione della sussidiaria, per il profilo del rischio di subire una minaccia grave alla vita connesso al clima di violenza indiscriminata caratterizzante la situazione di conflitto armato riportato da autorevoli fonti internazionali che testimoniano altresì dell'impotenza delle forze di polizia a farvi fronte: correttamente il primo giudice ha al proposito considerato, condividendo i principi in



materia consolidati, che nella specie sussiste relazione tra il fattore esterno di pericolo e la condizione soggettiva del richiedente, legittimante il riconoscimento, ritenendo sulla scorta delle informazioni attendibili tratte da fonti ufficiali internazionali la persistenza di condizioni di violenza indiscriminata e di conflitti interni generalizzati in Nigeria, e dell'incapacità delle autorità di arginare il fenomeno, conseguentemente assumendo integrata l'insicurezza per la sua incolumità in caso di rientro in Nigeria, benché motivata da pretese ragioni di carattere personale, che ne hanno giustificato la fuga.

In tali termini premesso il tema controverso, appare senz'altro infondato il gravame proposto dal Ministero, in particolare quanto alla individualizzazione del rischio paventato nella specie rispetto alla situazione interna generalizzata, di cui erroneamente esige concreta verifica: l'orientamento testualmente richiamato dal primo giudice induce di contro la sufficienza della prova logica della relazione causale ipotetica tra la specifica situazione soggettiva di [] connessa alla vicenda narrata che rende possibile la reiterazione di atti di violenza del genere di quelli subiti o di maggiore gravità, ed il fattore esterno di pericolo rappresentato dalla pressoché certa impunità di cui fruirebbero i suoi aggressori qualora, rientrato in Nigeria, fosse da loro nuovamente sottoposto ad analoghi atti di sopraffazione, stante l'assodata insicurezza derivante dalla carenza di



protezione da parte degli organi statuali di polizia, di giustizia, ecc., riguardo alla quale emergono unanimi riscontri nelle fonti internazionali citate sia nel provvedimento impugnato che in epoca successiva.

Gli elementi valutati dal primo giudice appaiono pertanto sufficienti al riconoscimento della protezione sussidiaria, atteso che «il requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 non è subordinato, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009, in C-465/07), vincolante per il giudice di merito, alla condizione che il richiedente «fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale», in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d'origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, secondo cui il requisito della individualità della minaccia doveva essere ritenuto recessivo soltanto in presenza di una situazione generalizzata e conclamata di violenza indiscriminata e di conflitto armato). (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16202 del 30/07/2015, Rv. 636614 - 01).

Occorre pertanto in questa sede di rinvio pronunciare in rigetto dell'appello del Ministero, quanto agli oneri di



lite, sia per le fasi di merito del giudizio che per quello di legittimità espressamente rimesso a questa Corte, giustificandosene l'integrale compensazione in ragione della natura della controversia, riguardante delicati istituti che involgono diritti fondamentali della persona umana, e della problematicità degli aspetti probatori relativi a fatti attinenti a realtà straniera, ai sensi dell'art. 92 cpv. c.p.c. come modificato dall'art. 45 L. 18.6.2009 n. 69 vigente al momento della sua introduzione antecedente l'entrata in vigore dell'art. 13 D.L. 12.09.2014 n. 132.

Con separato provvedimento si liquidano i compensi spettanti al difensore di , ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito di sentenza di cassazione del 9.4-20.7.2015 n. 15192, rigetta l'appello proposto dal Ministero dell'interno avverso ordinanza emessa dal tribunale di Bologna in data 28.5.2013 nel procedimento R.G. n. 1215/13;

dichiara in via integrale compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Bologna il 20.9.2016, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello

IL PRESIDENTE EST.

Dott. Diego Di Marco

